



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**REGIONE PIEMONTE**  
**Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"**  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

*Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del Nuovo Ospedale per l'Asl Città di Torino.*

*C.U.P. F15F22001210005 - C.I.G: A001AA098E*



<i>S.C. Tecnico Area Ospedaliera</i>	<i>Schema di contratto</i>	<i>Luglio 2023</i>
		<i>Rev.</i>
	<i>Allegato D</i>	<i>Rev.</i>
		<i>Il RUP</i> <i>Ing. Maria Teresa Lombardi</i>

Repertorio n. \_\_\_\_\_/2023

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO"

Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO

S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA

Cod. Fisc.: 11632570013

\* \* \* \* \*

SCRITTURA PRIVATA

\* \* \* \* \*

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO A "Servizi di ingegneria e architettura inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale per l' ASL Città Di Torino".

CUP F15F22001210005

Cig A001AA098E

Importo netto: € \_\_\_\_\_

Impresa aggiudicataria: \_\_\_\_\_

In data attestata dal riferimento temporale apposto contestualmente alla firma digitale di questo documento, tra:

a) l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, con sede legale in Torino, Via San Secondo, 29, C.F. 11632570013, qui di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata per la sottoscrizione ed esecuzione del contratto da \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione committente;

b) Il/La Sig./ra \_\_\_\_\_ , nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ ,

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante dell'aggiudicatario con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ , iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al numero R.E.A \_\_\_\_\_ e, quindi, in nome e per conto della stessa (CF e P.IVA \_\_\_\_\_ ), (nel seguito per brevità anche Professionista), il quale agisce per conto

- **(in caso di associazione)** dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_ , partita IVA) costituita da sé stesso e dai signori \_\_\_\_\_ , i quali sottoscrivono in solido il presente contratto;

- **(in caso di società)** della società di \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_ , con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_ ), via/piazza \_\_\_\_\_ ,

- (codice fiscale \_\_\_\_\_ , partita IVA \_\_\_\_\_ ), nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ;

- **(in caso di consorzio)** del consorzio stabile di società denominato \_\_\_\_\_ , con sede in \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_ ), via/piazza \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_ , partita IVA \_\_\_\_\_ ), nella sua qualità di \_\_\_\_\_ ;

- quale operatore economico

- **(in caso di RTP)** mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese con la società \_\_\_\_\_ (mandante) con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al numero R.E.A. \_\_\_\_\_ (Partita IVA \_\_\_\_\_)
- giusto atto notarile del notaio dott. \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_, racc \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche Professionista).
- Il RTP tra la Società \_\_\_\_\_ (mandataria) e la Società \_\_\_\_\_ (mandante) ha dichiarato che le quote di partecipazione sono le seguenti:
- società \_\_\_\_\_ (mandataria) per la quota del \_\_\_\_\_ %;
  - società \_\_\_\_\_ (mandante) per la quota del \_\_\_\_\_ %;
  - società \_\_\_\_\_ (mandante) per la quota del \_\_\_\_\_ %.

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento del "Servizi di ingegneria e architettura inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per i lavori di realizzazione del nuovo Ospedale per l'ASL Città Di Torino,
- L'importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, è pari a € \_\_\_\_\_ (oneri ed iva esclusa);

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, \_\_\_\_\_, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di \_\_\_\_\_, con un ribasso percentuale offerto del \_\_\_\_\_% e pertanto per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, al netto degli oneri di legge ed IVA, giusta offerta tecnica ed economica, depositata agli atti della Stazione Appaltante;
- il Professionista aggiudicatario ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di \_\_\_\_\_, con le modalità di cui all'art. dell'art. 119 del Codice dei contratti;
- l'ASL Città di Torino ha accertato quanto segue:  
il possesso con esito positivo dei requisiti di ordine generale, di cui alla parte IV, Capo II, del D. Lgs. 36/2023, autodichiarati da \_\_\_\_\_ in sede di partecipazione al procedimento di gara;
- sono state acquisite le informazioni prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_ per il Professionista aggiudicatario ;
- il RUP del servizio di cui trattasi, ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, come previsto dall'art. 225 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- il Soggetto aggiudicatario \_\_\_\_\_ ha preso visione del Quadro Esigenziale dell'opera, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e del Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) e di tutti gli elaborati di gara;
- il Soggetto aggiudicatario \_\_\_\_\_ ha consegnato la cauzione definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria emessa dalla Società \_\_\_\_\_ ed ha prodotto la polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Le suddette polizze sono specificate di seguito all'articolo 8 del presente contratto.

- TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO IN MODALITA' ELETTRONICA E CON FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1 - Premesse, allegati e definizioni**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

- Si intendono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:
  - Quadro Esigenziale dell' Opera;

- Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP);
- Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP);
- Bando e Disciplinare di Gara;
- Capitolato Tecnico Prestazionale;
- Capitolato Informativo per la redazione dell'offerta per la Gestione Informativa del Nuovo Ospedale ( Allegato n. 1 DIP);
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore economico.

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

"Committente": Azienda Sanitaria Locale Città di Torino;

"Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;

"Professionista": il Soggetto aggiudicatario;

"Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;

"Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;

"RUP": il Responsabile Unico del Progetto nominato dall'ASL Città di Torino.

## **Articolo 2 - Oggetto del contratto**

Il Committente affida all'aggiudicatario l'incarico professionale, come in premessa specificato, nel rispetto delle condizioni stabilite con il presente contratto, nonché nella documentazione a base di gara, nell'offerta dell'aggiudicatario ed in ogni caso di tutte le norme applicabili.

Il Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva

alcuna, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), inerente i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale per l'ASL Città di Torino.

Nello svolgimento dell'incarico l'aggiudicatario dovrà eseguire i seguenti compiti, tenuto conto del Quadro Esigenziale dell'opera, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) e del Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) e di tutti gli elaborati di gara di cui alla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rapportandosi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto.

Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il Professionista si obbliga a svolgere le prestazioni di cui al Disciplinare di gara, Capitolato tecnico prestazionale e Offerta tecnica ed economica.

Al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D. Lgs. 36/2023.

### **Articolo 3 - Esecuzione delle prestazioni**

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.



In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del RUP, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei servizi in oggetto e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

#### **Articolo 4 - Composizione del Gruppo di lavoro**

Il Professionista \_\_\_\_\_ ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato, nominando i seguenti soggetti:

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare

preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

**Art. 5 - Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione**

Al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- verificare, in conformità a quanto stabilito all'interno del DIP, le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interni all'Amministrazione committente;
- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista;
- il Professionista è tenuto ad effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP o del referente tecnico identificato

all'interno del DIP.

Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative.

Al fine di consentire una puntuale definizione delle esigenze progettuali conseguendo gli obiettivi generali dell'intervento, agli incontri sopra descritti potranno inoltre partecipare i seguenti organi interni all'Amministrazione committente:

- rappresentanti di Organi di governo dell'ASL Città di Torino;
- responsabili di strutture o di uffici interni all'ASL Città di Torino;
- servizio di prevenzione e protezione.

Il Professionista è tenuto a partecipare agli incontri indetti dall'ASL Città di Torino, al fine di fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato.

Il Professionista è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dal Committente per l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

Il Professionista è obbligato a far presente al Committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

#### **Articolo 6 - Durata dell'incarico**

La durata dell'Incarico per le attività di progettazione tecnica ed economica viene stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP, ad avvenuta sottoscrizione del contratto;

L'attività progettuale si concluderà solo dopo il rilascio degli

assensi, le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti necessari. Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la "verifica-validazione" positiva da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione con cui l'aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 7 - Compensi**

Il compenso si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente contratto e di tutti i documenti contrattuali.

Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica è pari a complessivi netti € \_\_\_\_\_, oltre oneri di legge ed IVA.

Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede di offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è

comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico. Le pratiche autorizzative di cui al presente contratto e al DIP devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara, ad esclusione di oneri di Legge in favore di Enti competenti connessi alle pratiche autorizzative.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente disciplinare, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Il compenso viene corrisposto con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale e precisamente:

- 30% della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali di livello PFTE, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, e 70% della parcella dovuta dopo l'approvazione del progetto PFTE a seguito del superamento della verifica ed ottenuti tutti i pareri autorizzativi.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario e/o postale come indicato dal Professionista.

Il committente in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Professionista, procederà ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 23/2023.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere

alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Torino.

-(in caso di RTOE) Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso quanto stabilito dal D. Lgs. 36/2023, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

#### **Articolo 8 - Anticipazione**

L'ASL Città di Torino corrisponderà all'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in applicazione dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

A tal fine il Professionista si impegna a consegnare

all'Amministrazione la garanzia fidejussoria assicurativa pari al 20% dell'importo contrattuale, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

#### **Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.

Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

#### **Articolo 10 - Cauzione e assicurazione**

- Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale e dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_ sotto forma di garanzia fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa dalla Società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, eventualmente ridotta con le modalità previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 3 dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

La garanzia è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80

per cento dell'iniziale importo garantito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023. La garanzia, per l'ammontare residuo cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente le seguenti polizze:

- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) aziendale, giusta polizza della società e polizza della società emessa il da con relativa quietanza di pagamento del premio del ;
- polizza n. emessa da in data ai fini della copertura assicurativa, della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PTFE) e di tutte le attività oggetto dell'incarico, così come risultante dall'Offerta Tecnica per un massimale pari a Euro 2.500.000,00.



#### **Articolo 11 - Recesso e Risoluzione**

L'ASL Città di Torino può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo e alla normativa vigente.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima

collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 12 - Incompatibilità**

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Il Professionista dichiara di essere informato che la suddetta dichiarazione - relativa all'insussistenza di situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto di interesse - dovrà essere rinnovata

in occasione dell'avvio di ciascuna delle attività oggetto di affidamento.

#### **Articolo 13 - Riservatezza**

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza.

#### **Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e smi. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Articolo 15 - Subappalto**

L'eventuale subappalto è previsto con le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 16 - Penali**

Come stabilito nel Capitolato Tecnico Prestazionale, in tutti i casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui agli articoli del Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una

prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo professionale.

Il Committente, ai sensi dell'art. 122, comma 4, si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda Ospedale Università Padova o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi o altri oneri che la stazione appaltante debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

#### **Articolo 17 - Spese contrattuali**

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto, o altra modalità.

#### **Articolo 18 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del Codice dei Contratti.

#### **Articolo 19 - Ulteriori clausole**

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

#### **Articolo 20 - Comunicazioni**

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

\_\_\_\_\_

#### **Articolo 21 - Controversie**

Per la definizione di eventuali controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore si fa espresso richiamo a quanto previsto all'art. 31 del disciplinare di gara.

#### **Articolo 22 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01**

Il Professionista dichiara:

- di osservare le clausole di cui al Patto di Integrità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL Città di Torino, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160/1A/2018 del 31/01/2018, a pena di risoluzione del presente contratto:
- che si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è

considerata dall'ASL Città di Torino grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

### **Articolo 23 - Trattamento dei dati personali**

L'ASL Città di Torino come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

- Titolare del trattamento dei dati personali è l'ASL Città di Torino, il cui rappresentante legale è il Direttore Generale, con domicilio in Via San Secondo 29 - 10128 Torino. PEC: [protocollo@pec.aslcittaditorino.it](mailto:protocollo@pec.aslcittaditorino.it).

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi:

- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;
- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- richiesta di consulenza legale o fiscale;
- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.
- I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.
- I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti

soggetti:

- alla Regione Piemonte;
- ai competenti Ministeri;
- al Collegio Sindacale;
- a eventuali consulenti legali e tributari.

L'ASL Città di Torino informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, il Professionista può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati.

#### **Articolo 24 - Rinvio**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D. Lgs. 36/2023, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

#### **Articolo 25 - Clausole particolarmente onerose**

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato agli



atti tecnici, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure di tutti gli altri elaborati allegati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art.1 Premesse, allegati e definizioni; Art. 3 Esecuzione delle prestazioni; Art. 4 Composizione del Gruppo di lavoro; Art. 5 Verifica periodica dell'avanzamento della progettazione; Art. 7 Compensi; Art. 14 Clausola risolutiva espressa; Art. 15 Subappalto; Art. 16 Penali; Art. 17 Spese contrattuali; Art. 18 Cessione del Contratto e cessione dei crediti; Art.19 Ulteriori clausole; Art. 21 Controversie; Art. 22 Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/01; Art. 24 Rinvio.

Il presente contratto si compone di n. ( ) pagine. Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Direttore SC Tecnico Area Ospedaliera

L'Appaltatore: Professionista

Legale rappresentante

(Originale informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata)

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

**57-69-1A-B4-BA-26-54-03-6D-8A-EB-90-CF-AB-4D-EC-D7-B8-E4-16**

CADES 1 di 1 del 16/08/2023 14:16:35

Soggetto: Maria Teresa Lombardi LMBMTR58E52B885K



Validità certificato dal 31/08/2022 14:39:43 al 02/09/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00BD 4D08

---